


 G. GR

<i>Es</i>	Roma	11/02/2011
	Protocollo	P 2889/2011

M. M.



Consiglio Superiore della Magistratura

Nell'eventuale risposta indicare il numero di protocollo di riferimento

09200900705		
PROCURA GENERALE REPUBBLICA CAGLIARI		
N. 890/€ 12 FEB 2011		
UP	UC	RUO
DES. PANT.		NERELUS
Funzione	Macroattività	Attività
Fascicolo	Sottofascicoli	

Al sig. Ministro della Giustizia
R O M A

Alla Presidenza della
Corte di Cassazione
R O M A

Alla Procura Generale della Repubblica
presso la Corte di Cassazione
R O M A

Alla Segreteria Generale
della Corte Costituzionale
R O M A

Ai Presidenti delle Corti di Appello
LORO SEDI

Ai Procuratori Generali
della Repubblica presso
le Corti di Appello
LORO SEDI

Al Procuratore Nazionale
Antimafia
R O M A

Ai Presidenti dei Tribunali
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali di Sorveglianza
LORO SEDI

Ai Presidenti
dei Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

Ai PROCURATORI della Repubblica
presso i Tribunali
LORO SEDI



Csm	Roma	11/02/2011
	Protocollo	P 2889/2011



Ai Procuratori della Repubblica
presso i Tribunali per i minorenni
LORO SEDI

All'Ispettorato Generale
del Ministero della Giustizia
R O M A

OGGETTO: Pratica num. 555/MC/2009 – Modifiche alla circolare n. 12046 dell'8 giugno 2009 in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni.

Comunico che il Consiglio Superiore della Magistratura, nella seduta del 9 febbraio 2011, ha adottato, all'unanimità, la seguente delibera:

Modifiche alla normativa in materia di concorso virtuale prevista dalla circolare n. 12046 dell'8 giugno 2009 e succ. mod. in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni.

Relazione introduttiva

I - Premessa

La Terza Commissione consiliare ha rilevato la necessità di procedere ad una riflessione sulla disciplina attualmente prevista per il cosiddetto "concorso virtuale" e, specificamente, sulle modalità di espletamento della relativa procedura.

Il concorso "virtuale", come noto, è strumento di gestione della mobilità necessario per poter operare il trasferimento o l'assegnazione di un magistrato ad una sede giudiziaria qualora non sia in corso una ordinaria procedura concorsuale e non sia possibile attendere la partecipazione del magistrato a future procedure concorsuali ordinarie.

Talvolta la salvaguardia di specifiche esigenze di tutela, poste alla base di alcune tipologie di casi tra i più ricorrenti venuti all'attenzione del Consiglio Superiore, è di palese evidenza e normativamente disposta.

Si pensi, in particolare, alle ipotesi previste dalla legge n. 104 del 1992, che impongono alla normativa secondaria, per prevalenti ragioni di tutela della salute, la predisposizione di un sistema di regole che consenta in qualsiasi momento l'espletamento di concorso virtuale con attribuzione di punteggi aggiuntivi (come anche, nei casi più gravi, il trasferimento a prescindere dal "concorso virtuale" propriamente detto e dall'attribuzione di qualsiasi punteggio, comune anche ad altre tipologie di trasferimento espressamente previste dalla normativa primaria, quale quello di cui alla legge n.100 del 1987, recentemente esteso al personale della magistratura).

Si ponga mente, altresì, ai casi di ricollocamento in ruolo di appartenenti all'ordine giudiziario destinati temporaneamente a funzioni diverse da quelle giurisdizionali, per i quali vi è senza dubbio un interesse oggettivo dell'amministrazione della giustizia a vedere rientrare nel più breve tempo possibile nelle sedi giurisdizionali suoi appartenenti, i quali, per ragioni diverse, abbiano cessato la propria esperienza fuori ruolo in momenti temporali non coincidenti con i termini di bandi di concorso ordinario in atto.

In taluni casi, inoltre, è lo stesso legislatore primario a prevedere il ricorso necessario allo strumento di gestione della mobilità del "concorso virtuale", lasciando al Consiglio Superiore la regolamentazione di dettaglio delle regole con le quali tale concorso debba avvenire.

Si pensi alla normativa prevista dall'art. 50 del d.lgs. n. 160 del 2006 ⁽¹⁾, che ha dettato una disciplina transitoria per il rientro in ruolo dei magistrati assegnati a funzioni non giurisdizionali,

Il testo dell'art. 50 del d.lgs.n. 160 del 2006 prevede quanto segue:

Ricollocamento in ruolo.1. Il periodo trascorso dal magistrato fuori dal ruolo organico della magistratura e' equiparato all'esercizio delle ultime funzioni giudiziarie svolte e il ricollocamento in ruolo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, avviene nella medesima sede, se vacante, o in altra sede, e nelle medesime funzioni,



<i>Csm</i>	Roma	11/02/2011
	Protocollo	P 2889/2011



qualora il loro collocamento fuori ruolo sia antecedente all'entrata in vigore del primo dei decreti legislativi attuativi della legge delega n. 150 del 2005, facendo espresso riferimento alla necessità di ammettere tali magistrati alla disciplina del *concorso virtuale*, nulla specificando circa le modalità di tale concorso, ma pur sempre prevedendone l'esigenza: è evidente, pertanto, che la normativa di dettaglio relativa alle modalità di espletamento del concorso virtuale è lasciata all'iniziativa dell'organo di autogoverno della magistratura ⁽²⁾.

ovvero, nel caso di cessato esercizio di una funzione elettiva extragiudiziaria, salvo che il magistrato svolgesse le sue funzioni presso la Corte di cassazione o la Procura generale presso la Corte di cassazione o la Direzione nazionale antimafia, in una sede diversa vacante, appartenente ad un distretto sito in una regione diversa da quella in cui e' ubicato il distretto presso cui e' posta la sede di provenienza nonche' in una regione diversa da quella in cui, in tutto o in parte e' ubicato il territorio della circoscrizione nella quale il magistrato e' stato eletto.

2. Il collocamento fuori ruolo non può superare il periodo massimo complessivo di dieci anni, con esclusione del periodo di aspettativa per mandato parlamentare o di mandato al Consiglio superiore della magistratura. In detto periodo massimo non e' computato quello trascorso fuori ruolo antecedentemente all'entrata in vigore del presente decreto.

3. In ogni caso i magistrati collocati fuori dal ruolo organico in quanto componenti elettivi del Consiglio superiore della magistratura ovvero per mandato parlamentare non possono partecipare ai concorsi previsti dal presente decreto.

4. Resta fermo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, e successive modificazioni.

5. Il ricollocamento in ruolo dei magistrati che risultano fuori ruolo alla data di acquisto di efficacia del primo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 25 luglio 2005, n. 150, avviene:

a) per i magistrati in aspettativa per mandato elettorale, secondo le modalità di cui al comma 1, seconda parte, e con assegnazione di sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo;

b) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, non hanno compiuto tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità di cui al comma 1, prima parte e, qualora la sede di provenienza non sia vacante, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato;

c) per i magistrati che, all'atto del ricollocamento in ruolo, hanno compiuto più di tre anni di permanenza fuori ruolo, con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2, della legge 13 febbraio 2001, n. 48, quando e' richiesta dal magistrato la destinazione alla sede di provenienza, ovvero, in mancanza di tale richiesta, con assegnazione di altra sede per concorso virtuale nell'ambito dei posti vacanti all'atto del ricollocamento in ruolo e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. Non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, comma 3.

6. Ad eccezione di quanto previsto dagli articoli 45 e 46 e dal comma 1, nonche', in via transitoria, dal comma 5, non e' consentito il tramutamento di sede per concorso virtuale, salvo nel caso di gravi e comprovate ragioni di salute o di sicurezza. In quest'ultimo caso non e' consentito il successivo tramutamento alla sede di provenienza prima che siano decorsi cinque anni.

⁽²⁾ Nel Titolo V della Circolare n. 12046 sono disciplinati tutti i trasferimenti speciali per i quali si deve far ricorso alla procedura del concorso virtuale:

PAR. XXVI Trasferimento d'ufficio per soppressione di sede o riduzione di organico.

PAR. XXVII Trasferimento di ufficio per incompatibilità ai sensi degli artt. 2 e 4 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario o a seguito di sentenza o provvedimento cautelare disciplinare

PAR. XXVIII Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa

PAR. XXIX Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni politiche e amministrative, nonché dopo la scadenza del mandato elettorale.

PAR. XXX Destinazione dei magistrati al termine dell'aspettativa per avvenuta presentazione di candidatura alle elezioni europee, nonché dopo la scadenza del relativo mandato elettorale

PAR. XXXI Assegnazione della sede ai magistrati chiamati a ricoprire cariche pubbliche nelle amministrazioni degli enti locali.

Par. XXXII Destinazione dei magistrati a funzioni diverse da quelle giudiziarie (Circolare n. 29777 del 20 novembre 2008).

PAR. XXXIII Richiamo in ruolo dei magistrati destinati a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

Par. XXXIV Destinazione dei magistrati che esercitano funzioni semidirettive al termine del primo o del secondo quadriennio ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. 160/2006.



<i>Es</i>	Roma	11/02/2011
	Protocollo	P 2889/2011



Nella normativa secondaria consiliare sono poi previsti altri casi nei quali è necessario far ricorso al concorso virtuale. Si pensi ai trasferimenti di ufficio per incompatibilità ai sensi degli artt. 2 e 4 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario o a seguito di sentenza o provvedimento cautelare disciplinare, la cui procedura è disciplinata dal par. XXVII della *circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni* (n. 12046 dell'8 giugno 2009) ⁽³⁾.

II - Ragioni della modifica.

I flussi di mobilità dei magistrati nei diversi uffici giudiziari, valutati alla luce delle scoperture d'organico, dell'incidenza dei trasferimenti operati "extra ordinem" (sia quelli che operano mediante concorso virtuale sia quelli che consentono il tramutamento in una determinata sede a prescindere dalle regole ordinarie previste per la legittimazione o per la pubblicazione del posto richiesto) e delle ricadute prodotte dai regimi di priorità già previsti in passato per i trasferimenti operati ai sensi della legge n. 133 del 1998, hanno condotto il Consiglio Superiore a proporre una compiuta riflessione sul tema delle modalità di espletamento del *concorso virtuale*. Ciò soprattutto in ragione dei problemi rilevati con riguardo alle interazioni tra i flussi di mobilità che potremmo definire "ordinaria", perché conseguente a tramutamenti operati mediante concorso ordinario, e i ricollocamenti in ruolo dei magistrati destinati a funzioni diverse da quelle giudiziarie.

In particolare si sono osservati periodici fenomeni di difficoltà nei flussi di mobilità in entrata verso sedi giudiziarie più ambite (capoluoghi di Distretto e grandi città in genere, ad eccezione delle sedi collocate al Sud del territorio nazionale), con un picco macroscopico per quanto riguarda gli uffici giudiziari della città di Roma.

D'altro canto, il sistema attualmente previsto dalla Circolare n. 12046 del 8.6.2009 ⁽⁴⁾ per le modalità attuative di realizzazione concreta del "concorso virtuale", basato sulla media ottenuta

⁽³⁾ Si riporta la norma richiamata:
PAR. XXVII

Trasferimento di ufficio per incompatibilità ai sensi degli artt. 2 e 4 R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o degli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario o a seguito di sentenza o provvedimento cautelare disciplinare

1. *Il trasferimento disposto da sentenza della sezione disciplinare passata in giudicato o da ordinanza cautelare o per motivi di incompatibilità di cui all'art. 2 del R.D.L. 31 maggio 1946 n. 511 o per i motivi indicati negli artt. 18 e 19 dell'Ordinamento Giudiziario dovrà essere eseguito senza indugio e, comunque, entro il termine di giorni trenta dal Consiglio Superiore della Magistratura.*

2. *La sede e l'ufficio di destinazione, ove non indicate dalla sezione disciplinare, saranno scelti in considerazione delle esigenze di servizio e dei motivi per i quali il trasferimento è stato disposto e saranno attribuiti con il criterio del concorso virtuale, con esclusione dei posti menzionati al punto 26 del par. V.*

3. *La Commissione, prima di proporre il trasferimento, inviterà l'interessato a fare, personalmente o per iscritto, le sue osservazioni o ad esprimere le sue preferenze in ordine alla sede o alle sedi e all'ufficio o agli uffici individuati in applicazione del precedente punto*

4. *Nel caso in cui il magistrato trasferito ai sensi del punto 1 ricopra una carica pubblica nelle amministrazioni degli enti locali, come definite ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. 267 del 18 agosto 2000, l'individuazione della sede di destinazione va effettuata ai sensi del paragrafo XXXI punti 2 e 3.*

⁽⁴⁾ Si riporta il testo della norma attualmente vigente.

Par. V punto 29.

"Il concorso virtuale verrà effettuato simulando la partecipazione dell'interessato agli ultimi concorsi svoltisi per il posto richiesto, attribuendogli i relativi punteggi, ora per allora.

Il posto sarà assegnato se l'interessato avrà riportato un punteggio equivalente alla media dei punteggi raggiunti dal vincitore che ha riportato il punteggio più basso nell'ambito di ciascun concorso reale svoltosi nei quattro anni precedenti. Al fine del computo del quadriennio si terrà conto della data della domanda di ricollocamento e della delibera di tramutamento del vincitore che ha riportato il punteggio rilevante ai fini del computo del punteggio virtuale. Nel caso in cui negli ultimi quattro anni sia stato espletato concorso reale e il procedimento di assegnazione del posto si sia concluso con la dichiarazione di "posto senza aspiranti" si attribuirà a tale concorso il punteggio di zero, ai fini del calcolo della media di cui sopra. Nel caso in cui negli ultimi quattro anni non sia stato espletato concorso reale, la



<i>Csm</i>	Roma	11/02/2011
	Protocollo	P 2889/2011



considerando il punteggio dei vincitori che hanno riportato il punteggio più basso degli ultimi 4 concorsi reali effettivamente espletati e parametrando a tale risultato il punteggio dell'aspirante con concorso virtuale, allontana da dati reali e di attualità la posizione di coloro i quali rientrano in ruolo o si trasferiscano con procedure "extra ordinem" basate sull'attribuzione di punteggi.

E' parso allora opportuno risolvere le criticità rilevate nell'applicazione dell'istituto del *concorso virtuale*, come sopra evidenziate, apportando delle modifiche alla procedura che, in primo luogo, rendono la stessa più snella e, nel contempo, consentono di considerare la posizione di coloro i quali rientrano in ruolo o si trasferiscano con procedure "extra ordinem" sulla base di dati reali e di attualità.

Tale obiettivo può raggiungersi con l'attribuzione al magistrato interessato del punteggio, maturato fino alla data della richiesta, parametrato all'ultimo concorso reale svoltosi per il posto richiesto, con esclusione dei trasferimenti previsti da normativa speciale operati al suo interno (L.104/92, L.133/98, L.100/87).

Il posto sarà assegnato al richiedente se, considerato il punteggio aggiuntivo attribuito secondo le modalità sopra indicate, l'interessato sarebbe risultato vincitore di tale concorso.

In tal modo verrà evitata qualsiasi situazione che possa rendere il rientro in ruolo o il trasferimento extra ordinem occasione di *indebiti vantaggi* ⁽⁵⁾ per il magistrato interessato.

Tutto ciò osservato, il Consiglio

delibera

le seguenti modifiche alla circolare in tema di tramutamenti e di assegnazione per conferimento di funzioni n. 12046 dell'8 giugno 2009 e succ. mod.:


Il punto 29 del par. V è sostituito dal seguente:

"Il concorso virtuale verrà effettuato simulando la partecipazione dell'interessato all'ultimo concorso reale svoltosi per il posto richiesto con esclusione dei trasferimenti previsti da normativa speciale (L.104/92, L.133/98, L.100/87) ed attribuendo al richiedente il punteggio maturato fino alla data della richiesta."

Il posto sarà assegnato al richiedente se, considerato il punteggio attribuito ai sensi del comma precedente, l'interessato sarebbe risultato vincitore di tale concorso."

"

IL SEGRETARIO GENERALE
(Carlo Visconti)



Le SS. LL. vorranno comunicare la presente delibera a tutti i magistrati in servizio.

simulazione avverrà con l'ultimo concorso effettuato ed il posto richiesto verrà attribuito solo qualora l'interessato ne risulti vincitore o primo degli esclusi."

⁽⁵⁾ Va rammentato che la stessa normativa secondaria in vigore si ispira al principio generale secondo il quale "il collocamento fuori ruolo o l'aspettativa non debbono comportare indebiti vantaggi". Si veda il par. XXXV della circolare n. 12046, posto a chiusura di tutta la normativa in materia di trasferimenti speciali.